

Contratto di Assicurazione stipulato in forma Collettiva per la copertura Incendio Fabbricato e Contenuto
Copertura gratuita per i clienti di C.En.P.I S.C.R.L che hanno sottoscritto contratto di fornitura privata di Gas e Luce

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA del 06/02/2018 - Associazione Consumatori - Associazione Intermediari Assicurativi

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia

INDICE

A. PRESENTAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE STIPULATO IN FORMA COLLETTIVA PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO FABBRICATO E CONTENUTO – ASSICURAZIONE GRATUITA PER I CLIENTI DI C.EN.P.I S.C.R.L CHE HANNO SOTTOSCRITTO CONTRATTO DI FORNITURA PRIVATA DI GAS E LUCE	1
B. GLOSSARIO	2
C. SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI.....	7
COSA È ASSICURATO	7
1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E SOMME ASSICURATE.....	7
2) EFFETTO E DURATA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA DELLE SINGOLE COPERTURE	7
3) EVENTI ASSICURATI	8
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA.....	9
4) ESCLUSIONI.....	9
5) ESCLUSIONE RISCHIO INFORMATICO	9
6) ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI.....	10
D. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ.....	10
7) CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA	10
8) BUONA FEDE	10
9) COLPA GRAVE	10
10) TOLLERANZA	10
E. CONDIZIONI PARTICOLARI SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI	11
11) ACQUA CONDOTTA	11
12) EVENTI ATMOSFERICI.....	11
13) EVENTI SOCIO – POLITICI.....	12
14) FENOMENO ELETTRICO.....	12
16) SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO	12
17) INTEGRAZIONE.....	13
18) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	13
19) ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE.....	13
F. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....	14
CHE OBBLIGHI HO	14
20) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	14
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI.....	15
21) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	15
22) MANDATO DEI PERITI	15
23) DETERMINAZIONE DEL DANNO E VALORE DEI BENI ASSICURATI.....	16
24) DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO.....	17
25) LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO.....	17
26) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI.....	17
27) TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA.....	18
G. NORME COMUNI.....	19
28) FORO COMPETENTE.....	19
29) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	19
30) MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations).....	19
CONTATTI UTILI	20

A. PRESENTAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE STIPULATO IN FORMA COLLETTIVA PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO FABBRICATO E CONTENUTO – ASSICURAZIONE GRATUITA PER I CLIENTI DI C.EN.P.I S.C.R.L CHE HANNO SOTTOSCRITTO CONTRATTO DI FORNITURA PRIVATA DI GAS E LUCE

Che Polizza è e a chi è rivolta

Il Contratto di Assicurazione stipulato in forma Collettiva (denominato in seguito "Polizza Collettiva") è una Polizza Collettiva, **senza costi per l'Assicurato**, che è stata stipulata dalla **C.En.P.I S.C.R.L (di seguito nominata Contraente)** con **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito nominata Società)** a favore degli utenti che hanno sottoscritto con la Contraente un contratto privato per la fornitura di gas e luce erogati dalla Contraente stessa.

Cosa è Assicurato

La "Polizza Collettiva" **assicura i Fabbricati adibiti ad uso civile abitazione e il Contenuto domestico, di proprietà dell'Assicurato** contro gli eventi garantiti quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, Incendio, Fulmine, Scoppio, Sviluppo di Fumi, Gas, Vapori, Acqua Condotta, Eventi Atmosferici, Eventi Socio-Politici, Fenomeno Elettrico, Fumo, Spese di Ricerca e Riparazione del Guasto, come meglio descritti di seguito nelle Condizioni di Assicurazione.

Quando e come devo pagare?

La "Polizza Collettiva" è una assicurazione gratuita offerta dalla Contraente C.En.P.I S.C.R.L per gli assicurati che hanno sottoscritto con la Contraente un contratto privato per la fornitura di gas e luce erogati dalla Contraente.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno successivo alla Data di Attivazione del servizio di fornitura di energia (Luce e Gas) fornito dalla Contraente e che la stessa comunica alla Società con i dati utili all'identificazione dell'utenza quali:

- Numero POD (Point of delivery)- fornitura energia;
- Indirizzo completo dove è stata attivata la fornitura;
- Data di attivazione della fornitura.

La copertura cessa nei casi previsti a punto 2) Effetto e Durata dell'Assicurazione - Decorrenza delle singole coperture e in caso di disdetta da parte dell'utente del contratto di fornitura con la **Contraente** dalla data di cessazione del servizio.



B. GLOSSARIO



A

Accidentale: improvviso, casuale e imprevedibile.

Allagamento: l'eccesso o l'accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto.

Alluvione e inondazione: l'*allagamento* di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita dagli argini di corsi d'acqua, da laghi e bacini, sia naturali sia artificiali, anche se derivanti da eventi atmosferici.

Anno (annuo, annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di *anno* solare bisestile).

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*, in qualità di utente che ha sottoscritto il contratto di fornitura privata di Energia di gas e luce erogate dal Contraente stessa.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Atto di terrorismo: l'atto violento compiuto da una persona, o da un gruppo di persone, su incarico o in connessione con organizzazioni politicamente o ideologicamente motivate, volto a influenzare i governi o terrorizzare la popolazione o una parte di essa allo scopo di influenzare o sovvertire l'ordine costituito.

C

Canal jet: sistema di disostruzione di una condotta con erogazione di acqua ad alta pressione effettuata tramite sonda.

Colpo di ariete: fenomeno idraulico che si presenta in una condotta quando un flusso di liquido in movimento al suo interno viene bruscamente fermato, oppure quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.

Contraente: **C.EN.P.I S.C.R.L** persona giuridica, che stipula l'*Assicurazione* con la *Società* nell'interesse proprio o altrui e che paga il relativo *premio*.

Contenuto Domestico: Mobilio ed arredamento in genere dell'abitazione e dell'eventuale ufficio privato coesistente, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, provviste di famiglia, elettrodomestici, impianti di prevenzione e di allarme e quant'altro esistente per uso domestico e personale anche se riposto in locali di ripostiglio non intercomunicanti con l'abitazione stessa (soffitte, cantine e simili); sono comprese eventuali opere di abbellimento o utilità attuate nei locali occupati quali rivestimenti, decorazioni, eventuali installazioni supplementari e simili da non considerarsi immobili per natura o per destinazione in quanto trasferibili e riutilizzabili, nonché eventuali effetti personali di terzi temporaneamente presenti nei locali stessi.

Si intendono altresì compresi - se esistenti - pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti e servizio di argenteria, il tutto per uso domestico o personale; gioielli e *preziosi* anch'essi di uso domestico o personale, raccolte e collezioni, intendendosi per tali raccolte ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un valore certo e quantificabile; carte valori e titoli di credito in genere, complessivamente per non oltre il 30% della *somma assicurata alla partita* cui la presente si riferisce; **denaro per non oltre € 1.560,00.**

Copertura: il complesso degli elementi del *tetto* escluse le strutture portanti, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti.

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.



D

Danno liquidabile: il danno accertato e indennizzabile in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tener conto di eventuali *franchigie*, *scoperti*, limiti di *indennizzo* e *risarcimento*.

Danno materiale e diretto: il danno *accidentale* subito dal bene assicurato, derivante dall'azione diretta dell'evento garantito.

E

Esplosivi: le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con aria o acqua in condizioni normali danno luogo a *esplosione*;
- per azione meccanica o termica esplodono.

Sono inclusi materiali, sostanze e oggetti considerati ed elencati nel [► allegato A, art. 83 Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche e integrazioni].

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

F

Fabbricato: l'intera costruzione edile o porzione di essa di proprietà dell'*Assicurato* o in uso allo stesso, ubicata dove è attiva la fornitura di Luce e Gas erogata dalla *Contraente*, comprese:

- tutte le opere murarie e di finitura (quali moquette, tappezzerie, tinteggiature e rivestimenti in genere);
- serramenti;
- opere di fondazione o interrato;
- tutte le pertinenze quali:
 - cancelli, fognature, pannelli solari termici, impianti fotovoltaici aventi potenza pari o inferiore a 10 kWp fissati al *fabbricato*, pavimentazioni esterne, recinzioni, strade interne, tettoie e pensiline non amovibili costituite prevalentemente in materiale incombustibile;
 - impianti al servizio del *fabbricato* considerati immobili per natura o destinazione quali:
 - elettrici, elettronici, di allarme, idrici, igienici e sanitari, termici;
 - di condizionamento, di estinzione, di illuminazione, di raccolta e smaltimento dell'acqua piovana, di riscaldamento, di segnalazione e comunicazione;
 - ascensori, montacarichi, scale mobili;
 - mosaici, affreschi e statue, se privi di valore storico o artistico.

Qualora l'*assicurazione* sia riferita a **porzione di fabbricato**, questa comprende le opere sopra elencate per le rispettive quote spettanti, anche se parte di un condominio.

È escluso tutto quanto indicato nella definizione di contenuto domestico.

Fenomeno elettrico: l'effetto di sovratensione o sovracorrente da qualunque causa provocati.

Franchigia: l'importo che rimane a carico dell'*Assicurato*. La *franchigia* può essere espressa in valore monetario o in percentuale sulla *somma assicurata*. La *franchigia* si sottrae dal *danno liquidabile*.

I

Implosione: il repentino dirompersi di contenitori e *tubazioni* per difetto di pressione interna. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da considerarsi *implosione*.

Incendio: la combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: l'importo risultante dopo aver applicato eventuali *franchigie*, *scoperti*, limiti di indennizzo, al *danno liquidabile*. Tale importo corrisponde all'ammontare dovuto all'*Assicurato* a seguito di *sinistro*.

Inflammabili: le sostanze e i prodotti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - non classificabili come *esplodenti*, quali:

- gas combustibili, liquidi e solidi, con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente s'inflammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al [► D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V e successive modifiche].

Ingorgo: il rallentamento nel deflusso di un liquido dovuto ad un suo accumulo.

Intermediario: la persona fisica o la società, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, o da un dipendente della stessa, e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che svolge a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa [► art.1 Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche].

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.



Limite di indennizzo: l'importo massimo della copertura assicurativa in caso di *sinistro*.

Lastre: i lucernari, le lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro e altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, mensole e simili.



Malattia trasmissibile: qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.



Occlusione: l'ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei. Non si considera *occlusione* quella provocata da accumulo di grandine in grondaie e pluviali.



Partita: l'insieme dei beni assicurati con un'unica *somma assicurata* indicata in *polizza*, rientranti nelle definizioni di *fabbricato* e *contenuto domestico*.



Polizza: il documento, ovvero il presente Contratto, che prova l'*assicurazione*.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Società*.

Perito: l'esperto incaricato da una delle parti (consulente tecnico di parte - C.T.P.) o dal giudice (consulente tecnico d'ufficio - C.T.U.) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Preziosi: i gioielli, gli oggetti anche solo in parte in oro o platino, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, i coralli e gli altri materiali preziosi lavorati o grezzi, le collezioni e le raccolte di oggetti preziosi.

Primo rischio assoluto: forma di *assicurazione* che non prevede l'applicazione della regola *proporzionale* [► art. 1907 del Codice Civile].



Rigurgito: il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *sinistro* e l'entità dei danni che possono derivarne.

Rischio Locativo: garanzia con la quale s'intende tutelare il locatario (affittuario o conduttore) contro eventuali richieste del locatore (proprietario) per danni all'immobile locato.



Scoperto: percentuale del danno indennizzabile a termini di *polizza* che rimane a carico dell'*Assicurato* per ciascun *sinistro*.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati *scoppio*.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso.

Scippo: la sottrazione della cosa mobile altrui, strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: l'importo che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del *danno liquidabile* e che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Serramenti: i manufatti per la chiusura di porte, finestre, lucernari (fissi e infissi).

Società: l'impresa assicuratrice, ovvero **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA** - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del *fabbricato*, escluse le pavimentazioni di finitura.

Somma assicurata: l'importo indicato in *polizza* che rappresenta il massimo esborso della *Società*.

Stillicidio: il gocciolamento o la caduta, lenti e continuati, di acqua o altri liquidi.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Surrogazione: l'azione che la *Società* svolge in sostituzione dell'*Assicurato* o del *Contraente*, dopo aver pagato l'indennizzo nei confronti di terzi responsabili del *sinistro*.





Terzi: le persone fisiche o giuridiche diverse dal *Contraente/Assicurato*.

Terremoto: il movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo *sinistro*".

Tubazioni: l'insieme dei tubi o condutture per il convogliamento e il trasporto dei fluidi.

Traboccamento: la fuoriuscita di liquidi non dovuta a *occlusione*, causata da incapacità degli impianti al servizio del *fabbricato* a smaltire l'acqua piovana.

Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) e il manto di *copertura*; sono compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana



Valore a nuovo: il criterio di valutazione del danno in base al quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirli, o rimpiazzarli con altri nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valore allo stato d'uso: il criterio di valutazione del danno in base al quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando le spese necessarie alla sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, stato di conservazione e manutenzione, ubicazione, tipo, qualità, funzionalità, rendimento ed ogni altra circostanza rilevante.

Valori:

- denaro, titoli di credito e di pegno e in generale qualsiasi carta rappresentante un valore;
- buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporti;
- valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore.



C. SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

COSA È ASSICURATO

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E SOMME ASSICURATE

Le garanzie della Sezione Incendio ed altri danni ai Beni sono prestate in favore degli *Assicurati* in qualità di utenti che hanno sottoscritto con la *Contraente* C.En.P.I. S.C.R.L un contratto privato per la fornitura di gas e luce erogati dalla *Contraente* stessa, in qualità di proprietari dei seguenti beni e per le seguenti *somme assicurate*:

Partita	Descrizione	Somma Assicurata
1	Fabbricato a primo rischio assoluto a PRA	€ 5.000,00
2	Contenuto domestico a primo rischio assoluto a PRA	€ 7.000,00
Totale somme assicurate		€ 12.000,00

Tali beni sono assicurati, anche se di proprietà di *terzi* nell'ambito dell'ubicazione dove è stata attivata la fornitura di gas e /o luce dalla *Contraente*.

2) EFFETTO E DURATA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA DELLE SINGOLE COPERTURE

La presente *polizza Collettiva* viene stipulata dal *Contraente* per la durata di anni 1 con inizio dalle ore 24.00 del 30/09/2025 e termina alle ore 24.00 del 30/09/2026.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'*assicurazione* di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'*assicurazione* sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

L'*eventuale disdetta annuale della Polizza Collettiva* comporta l'interruzione dell'*operatività della copertura assicurativa* indipendentemente dalla data di attivazione della copertura per ogni singola utenza.

L'*assicurazione cessa inoltre dalla data di cessazione del servizio di fornitura di Energia (Luce e Gas) in caso di disdetta del contratto di servizio di fornitura da parte dell'Assicurato*.

Se il *Contraente* non paga i premi o le rate di *premio* successive, se previste, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza.

L'*assicurazione* ha nuovamente efficacia dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze se previste.

La *Società* ha diritto al pagamento dei *premi* scaduti ► art. 1901 del Codice Civile].

Il *premio* deve essere pagato all'*Intermediario* al quale è assegnata la *Polizza Collettiva* oppure alla *Società*.

L'*assicurazione* decorre dalle ore 24.00 del giorno successivo alla Data di Attivazione del servizio di fornitura di energia (Luce e Gas) fornito dalla *Contraente* e che la stessa comunica alla *Società* con i dati utili all'identificazione dell'utenza quali:

- Numero POD (Point of delivery) - fornitura energia;
- Indirizzo completo dove è stata attivata la fornitura;
- Data di attivazione della fornitura.

3) EVENTI ASSICURATI

3.1 - Eventi Assicurati

La Società indennizza i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati causati dai seguenti eventi:

- a. *incendio*;
- b. *fulmine*;
- c. *scoppio, implosione ed esplosione, non determinati da ordigni esplosivi*;
- d. caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti e oggetti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, **esclusi gli ordigni esplosivi**;
- e. onda sonica, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o altri oggetti volanti;

La Società indennizza altresì:

- sviluppo *di* fumi, gas, vapori, determinati da:
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;**purché conseguenti agli eventi assicurati, che abbiano colpito i beni assicurati oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da essi.**
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del *sinistro*, compresi quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, **sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile ai termini di polizza, fermo quanto disposto dal punto 25) LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO della Sezione F. "Cosa fare in caso di sinistro".**

Sono inoltre assicurati i danni cagionati per ordine delle Autorità e quelli causati dal *Contraente* o dall'*Assicurato* o da terzi, **purché necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni garantiti dalla presente sezione.**

3.2 - Rischio Locativo (se richiamato in polizza)

Se l'*Assicurato* non è proprietario dei locali indicati in *polizza*, la Società indennizza i *danni materiali e diretti* da incendio o da altro evento garantito arrecati ai locali tenuti in locazione, nei casi di responsabilità dell'*Assicurato* stesso [► artt. 1588, 1589, 1611 del Codice Civile].

L'*assicurazione* è prestata nella forma a *valore intero* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata in *polizza* per *sinistro* e anno assicurativo.

3.3 - Trasloco dei Beni Assicurati

In caso di trasloco dei beni assicurati, l'*Assicurato* deve avvisare la Società in forma scritta dell'inizio delle operazioni di trasloco.

Fermo quanto previsto al punto 18) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO della Sezione E. "Condizioni Particolari Sezione Incendio e altri Danni ai Beni", l'*assicurazione* opera sia per il vecchio indirizzo sia per quello nuovo.

L'*assicurazione*, anche per il nuovo indirizzo, decorre dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione o, qualora la stessa pervenga in ritardo, dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della stessa, e opera per una durata massima di 10 giorni continuativi.

Trascorso tale termine, le garanzie prestate dalla presente sezione **sono operanti per il solo nuovo indirizzo.**



COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

4) ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni, indipendentemente dall'evento che li ha generati:

- a) provocati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti vandalici e dolosi, atti di sabotaggio, occupazione militare e non, invasione, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- c) conseguenti o verificatisi in occasione di *atti di terrorismo*, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- d) conseguenti o verificatisi in occasione di *esplosione* o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni artificiali di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- e) conseguenti o verificatisi in occasione di *terremoti* ed eruzioni vulcaniche, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- f) conseguenti o verificatisi in occasione di bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- g) conseguenti o verificatisi in occasione di *inondazioni*, *alluvioni*, maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- h) di *furto*, *rapina*, *estorsione*, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei *prestatori di lavoro*, frode, truffa, *scippo*, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;
- i) da usura, corrosione o difetto del materiale o di fabbricazione o mancata o insufficiente manutenzione;
- j) derivanti da crollo o collasso strutturale dei *fabbricati*, non riconducibili a *incendio*, *implosione* ed *esplosione*;
- k) subiti dalle *merci* in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- l) subiti da *macchinari* e *attrezzature* oggetto di contratti di leasing e assicurati con apposita assicurazione;
- m) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- n) indiretti in genere e le perdite di mercato, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

5) ESCLUSIONE RISCHIO INFORMATICO

L'*assicurazione* non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- b) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- c) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di *dati* dell'*Assicurato* o di *dati* che l'*Assicurato* detiene per conto di terzi;
- d) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei *dati*;
- e) attacco hacker.



Sono inoltre esclusi:

- f) ogni interruzione di *attività* conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e);
- g) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f).

6) ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente *polizza* non copre alcun *sinistro*, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

1. qualsiasi *malattia trasmissibile*, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una *malattia trasmissibile*;
2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi *malattia trasmissibile*.

La presente esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, *sinistro*, costo o spesa di qualsivoglia natura.

La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una *malattia trasmissibile* all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone nell'ubicazione assicurata potenzialmente infettate da una *malattia trasmissibile* o effettivamente infettate da una *malattia trasmissibile* non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

D. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

7) CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

Essendo l'*assicurazione* prestata a *primo rischio assoluto*, la *somma assicurata* corrisponde al danno massimo che l'*Assicurato* può richiedere come indennizzo in caso di *sinistro*, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati.

8) BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipula della *polizza*, così come la mancata comunicazione da parte dell'*Assicurato* di mutamenti aggravanti il *rischio*, non comportano decadenza del diritto all'*indennizzo*, né riduzione dello stesso, a patto che tali inesattezze o omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del *rischio* e che l'*Assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave.

La *Società* ha comunque il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

9) COLPA GRAVE

I danni coperti dalla presente Sezione "Incendio e altri danni ai beni" vengono indennizzati anche se causati:

- da colpa grave dell'*Assicurato*, e dei loro familiari conviventi;
- da colpa grave delle persone di cui l'*Assicurato* deve rispondere.

10) TOLLERANZA

È tollerata, e pertanto non costituisce aggravamento di *rischio*, la presenza di:

- *infiammabili* per un quantitativo non superiore a kg 500;
- *merci speciali* per un quantitativo non superiore a kg 500;
- *esplosivi* per un quantitativo non superiore a kg 1.



E. Condizioni Particolari Sezione Incendio e altri Danni ai Beni

Rimangono valide tutte le esclusioni indicate al punto 4) ESCLUSIONI della sezione C. "Sezione Incendio e Altri Danni ai Beni", se non esplicitamente derogate.

11) ACQUA CONDOTTA

La **Società** risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici di pertinenza dei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

La **Società** non risponde:

- dei danni causati da umidità e stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di € 250,00 a carico dell'*Assicurato* e con un limite di *indennizzo* pari a € 5.000,00.

12) EVENTI ATMOSFERICI

La **Società** indennizza i *danni materiali e diretti* causati ai beni assicurati determinati da:

1. uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria;
2. caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento;
3. bagnamento che si verificassero all'interno del *fabbricato* e al *contenuto*, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti, ai *serramenti*, dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.

L'*assicurazione* non comprende i danni:

a) causati da:

1. fuoriuscita d'acqua e quanto trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali sia artificiali;
2. gelo, umidità e *stillicidio*;
3. sovraccarico di neve;
4. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o *rigurgito* dei sistemi di scarico;

b) subiti da:

1. alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
2. *contenuto all'aperto*;
3. *fabbricati* o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei *serramenti* (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *sinistro*), capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture e simili, serre, baracche in legno o plastica, e quanto in essi *contenuto*;
4. recinti, cancelli, gru, cavi aerei, antenne, ciminiera, camini, insegne e installazioni esterne similari;
5. serbatoi e impianti in genere all'aperto;
6. pannelli solari e fotovoltaici;
7. *serramenti*, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal *tetto* o dalle pareti;
8. *lastre* di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 500,00 che rimane a carico dell'*Assicurato* e con un limite di *indennizzo* pari al 70% della *somma assicurata*.



13) EVENTI SOCIO-POLITICI

A parziale deroga della lettera b) del punto 4) della Sezione C., la *Società* indennizza i *danni materiali e diretti* causati ai beni assicurati verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi e atti di sabotaggio.

L'*assicurazione* opera anche per i danni da *incendio, esplosione, scoppio*, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate verificatisi nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati.

L'*assicurazione* non comprende i danni:

1. di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del *fabbricato* e delle recinzioni;
2. di *fenomeno elettrico*;
3. causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
4. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 che rimane a carico dell'*Assicurato* e con un limite di indennizzo pari al 70% della somma assicurata.

14) FENOMENO ELETTRICO

La *Società* risponde dei danni materiali e diretti che si manifestassero nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, a qualunque causa dovuti, compresi eventi socio-politici se garantiti dalla presente polizza.

La *Società* non risponde dei danni causati da:

- usura, corrosione;
- difetti di materiale o di fabbricazione;
- inadeguata manutenzione;
- quant'altro già espressamente escluso dal punto 4) ESCLUSIONI della Sezione C. "Sezione Incendio e Altri Danni ai Beni".

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250,00 che rimane a carico dell'*Assicurato* e con un limite di indennizzo pari a € 1.500,00 per *sinistro*.

15) FUMO

La *Società* risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.**

16) SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO

La *Società* rimborsa le spese necessarie e sostenute per:

1. la ricerca del danno;
2. l'utilizzo di *canal jet* per disostruire l'*ingorgo*;
3. la riparazione o la sostituzione di *tubazioni*, condutture, canalizzazioni e serbatoi, nei quali si è verificato l'*ingorgo*, il *traboccamento* o la rottura *accidentale*;
4. la demolizione o il ripristino di parti del *fabbricato*.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 200,00 per ogni sinistro che rimane a carico dell'*Assicurato* e con un limite di indennizzo pari a € 1.000,00 per *sinistro*.

Relativamente all'utilizzo di *canal jet*, l'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza di euro 1.000 per *sinistro*.



17) INTEGRAZIONE

La *Società*, in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di competenza dell'*Assicurato* accertata dall'azienda erogatrice, indennizza le spese sostenute per riparare o sostituire il tratto di condotta (intesa come insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori), anche interrata, che ha dato origine alla dispersione di gas e le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione o il ripristino di parti di *fabbricato* assicurato.

Sono escluse le spese per migliorie o per adeguamenti alle normative vigenti in materia di impiantistica del *fabbricato*.

L'importo indennizzabile a termini di polizza è soggetto all'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di €. 250,00. La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 1.000,00 per sinistro.

18) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Ad ogni aggravamento del *rischio*, l'*Assicurato* **deve darne comunicazione all'Intermediario o alla Società mediante raccomandata A/R o PEC.**

Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati dalla Società possono comportare:

- **la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo;**
- **la cessazione dell'assicurazione** [► art. 1898 del Codice Civile].

19) ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE

La *Società* ha sempre il diritto di effettuare ispezioni ai beni assicurati.

Il Contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire le indicazioni e le informazioni richieste





F. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



Di seguito sono riportate per tutte le sezioni delle presenti Condizioni di Assicurazione:

- a) le indicazioni utili per la denuncia di **sinistro**;
- b) gli obblighi in caso **sinistro**;
- c) le norme che regolano la liquidazione dei sinistri per tutte le Sezioni.

CHE OBBLIGHI HO

20) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

20.1 - OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO

In caso di **sinistro**, il **Contraente** o l'**Assicurato** deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della **Società** [► art.1914 Codice Civile];
- b) darne avviso all'**Intermediario assicurativo** al quale è assegnata la **polizza** oppure alla **Società** entro 5 giorni da quando si è verificato il **sinistro** o ne ha avuto conoscenza [► art.1913 Codice Civile];
- c) in caso di **sinistro**, se sospetto doloso, o atto vandalico, fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 5 giorni da quando si è verificato il **sinistro** o dall'avvenuta conoscenza del **sinistro** indicando:
 - la data di accadimento del **sinistro**;
 - la causa conosciuta o presunta del **sinistro**;
 - l'entità stimata del danno.

Copia della denuncia deve essere trasmessa alla **Società**.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la **perdita** totale o parziale del diritto all'**indennizzo**. [► art.1915 del Codice Civile]

20.2 - OBBLIGHI IN ATTESA DELLE LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

In attesa della liquidazione del **sinistro** l'**Assicurato** deve:

- a) conservare le tracce ed i residui del **sinistro** necessari alla stima e alla valutazione del danno fino a compimento di tutte le operazioni peritali liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. La **Società** si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite;
- b) subito con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati; predisporre un elenco dettagliato dei danni;



c) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese correnti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a) dell'art. 6.1.1 - Obblighi al momento del sinistro;

d) in caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita* totale o parziale del diritto all'*indennizzo*. [► art.1915 Codice Civile].

20.3 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'*Assicurato* deve astenersi da:

- a) esagerare dolosamente l'ammontare del danno;
- b) dichiarare distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;
- c) occultare, sottrarre o manomettere beni salvati;
- d) adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) alterare dolosamente le tracce o i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso.

L'inosservanza di tali obblighi da parte dell'*Assicurato* comporta la perdita totale del diritto all'*indennizzo*.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

21) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

- a. direttamente dalla *Società* con l'*Assicurato* o da persone da questi incaricate, oppure, a richiesta di una delle parti;
- b. fra due *periti* nominati uno dalla *Società* e uno dall'*Assicurato* con apposito atto unico.

I due *periti* devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun *perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio *perito* o se i *periti* non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* si è verificato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio *perito*. Le spese del terzo *perito* sono divise a metà.

22) MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

1. indagare su circostanze di tempo e di luogo e sulla natura, causa e modalità di accadimento del *sinistro*;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del *sinistro*, esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate tali da aggravare il *rischio* che non siano state comunicate, nonché verificare se l'*Assicurato* od il *Contraente* abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 20.1 - Obblighi in caso di sinistro della presente Sezione;
3. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro* delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui al punto 21) Procedura per la valutazione del danno della presente Sezione;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese.



22.1 - OPERAZIONI PERITALI

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) del precedente punto 21) Procedura per la valutazione del danno, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3. e 4. del punto 22) MANDATO DEI PERITI, sono obbligatori per le parti, che rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un *perito* si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri *periti* nel verbale definitivo di perizia.

I *periti* sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali per i necessari accertamenti devono in ogni caso essere condotte in modo da costituire il minor intralcio possibile allo svolgimento dell'*attività* assicurata.

23) DETERMINAZIONE DEL DANNO E VALORE DEI BENI ASSICURATI

La garanzia può essere prestata in base al *valore a nuovo* o in base al *valore allo stato d'uso*.

Si applica il criterio di valutazione al *valore a nuovo* per:

- a) *fabbricato o rischio locativo*;
- b) *contenuto domestico*;
- c) *lastre*.

Per i *valori* si rimanda al punto 23.1 - Valori.

Se prestato il *valore a nuovo*, l'ammontare del danno viene determinato, separatamente per ciascun punto, come segue:

- a) per il *fabbricato o rischio locativo*, è pari alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate, escludendo il valore dell'area e deducendo il valore dei recuperi.
La ricostruzione del *fabbricato* può avvenire su altra area del *territorio italiano*, purché non ne derivi aggravio per la *Società*
- b) per *contenuto domestico*, è pari al costo di rimpiazzo dei beni danneggiati con altri nuovi uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, funzionalità e rendimento (comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali), deducendo il valore dei recuperi.
- c) per le *lastre*, è pari al costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria per la posa in opera, deducendo il valore dei recuperi.

L'*Assicurato* acquisisce il diritto al pagamento dell'*indennizzo* determinato con il criterio di valutazione *valore a nuovo*, solo se procede:

1. al ripristino o alla ricostruzione del *fabbricato*, purché l'inizio dei lavori avvenga entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia (salvo comprovata causa non imputabile all'*Assicurato*);
2. al rimpiazzo del *contenuto domestico*, purché questo avvenga entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

In caso contrario, il danno è determinato ed indennizzato secondo il criterio del *valore allo stato d'uso*.

23.1 - VALORI

Per i *valori* rimane stabilito che:

- salvo diversa pattuizione, la *Società* non riconosce l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;



- l'**Assicurato** deve restituire alla **Società** l'**indennizzo** per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane stabilito che l'**assicurazione** vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento:

- in caso di **sinistro** la **Società** rimborsa le spese sostenute per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati.

Per i **valori** per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento:

- in caso di **sinistro** la **Società** indennizza il valore che essi avevano al momento del **sinistro**, fermo restando che, qualora gli stessi possano essere duplicati, l'**indennizzo** verrà effettuato soltanto dopo che l'**Assicurato** abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

23.2 - RACCOLTE E COLLEZIONI

Nel caso di danneggiamento di **raccolte o collezioni**, la **Società** determina il valore del danno per ogni singolo bene che costituisce la raccolta o collezione secondo le regole indicate agli articoli precedenti.

Nel caso in cui la raccolta o la collezione venga danneggiata parzialmente, la **Società** risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti**.

23.3 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del **sinistro** devono essere tenute separate dalle stime calcolate secondo le regole indicate agli articoli precedenti.

24) DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

L'**indennizzo** è calcolato come segue:

1. viene determinato l'ammontare del danno come disciplinato al **punto 23) DETERMINAZIONE DEL DANNO E VALORE DEI BENI ASSICURATI**;
2. sono detratti da tale ammontare eventuali **franchigie o scoperti**, se previsti;
3. sono applicati gli eventuali limiti di **indennizzo**, se previsti.

25) LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

La **Società** non è tenuta a pagare una **somma** maggiore di quella **assicurata** alle singole **partite**, salvo i casi previsti dal Codice Civile. [► art.1914 del Codice Civile]

26) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Nel caso in cui per il medesimo **rischio** indicato in **polizza** siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, l'**Assicurato** può richiedere a ciascuno di essi l'**indennizzo** dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

La **Società** è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell'**indennizzo**, calcolata secondo la propria **assicurazione** nel caso in cui la somma dei rispettivi **indennizzi** risulti superiore all'affettivo ammontare del danno, escludendo da tale calcolo l'assicuratore insolvente. Rimane comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.



27) TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* possono essere esercitati solamente dal *Contraente* / *dall'Assicurato* e dalla *Società*.

Spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'indennizzo liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.





G. NORME COMUNI

28) FORO COMPETENTE

In caso di controversie nascenti dal contratto il Foro competente è a scelta della parte attrice tra i seguenti:

- foro del luogo dove ha la sede legale il *Contraente*;
- foro del luogo dove ha sede l'*Intermediario* cui è assegnata la *polizza*;
- foro del luogo dove ha sede la direzione della *Compagnia*.

Qualora il *Contraente* o l'*Assicurato* sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (ex art. 3, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni), è competente il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

29) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato dalle Condizioni di Assicurazione, la *polizza* è disciplinata dalla vigente legge italiana.

30) MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations)

La *Società* non è tenuta a prestare l'*assicurazione* nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la *Società* stessa al manifestarsi o al rischio di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.





CONTATTI UTILI

Per informazioni e comunicazioni in merito alla polizza l'Assicurato può contattare:

- **l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la polizza**
- **HELVETIA (Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia)**
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Telefono: +39 0253511
E-mail: info@helvetia.it
E-mail PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Per la denuncia di un sinistro, l'Assicurato può contattare:

- **l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la polizza**
- **HELVETIA (Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia)**
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Telefono: +39 0253511
E-mail: info@helvetia.it
E-mail PEC: helvetia@actaliscertymail.it



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Tel. 02 5351 1

Fax 02 5520360 - 5351461

www.helvetia.it - PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 82.621.900 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,

C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476

Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,

Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2

G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757

del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002

Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031